ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 31

Destinazione dei contributi per marche

Una cifra pari al settantacinque per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio a seguito dei prelevamenti direttamente effettuati dai consulenti del lavoro e' registrata a nome dell'iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione. I contributi versati in conformita' al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	III — Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-31-destinazione-dei-contributi-per-marche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it